



REGIONE DEL VENETO

STATUTO

DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

**“ OR.S.A. ”**

**ORGANIZZAZIONE SINDROME DI ANGELMAN**

## **ART. 1**

(Denominazione e sede)

1. L'organizzazione di volontariato, denominata: **OR.S.A. Organizzazione Sindrome di Angelman**, assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia. Tale denominazione è usata in qualsiasi segno distintivo.
2. L'associazione ha sede in Treviso in via Bressa n.8.

## **ART. 2**

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato, **OR.S.A. Organizzazione Sindrome di Angelman** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali d'attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera il regolamento d'esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3**

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

## **ART. 4**

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **ART. 5**

(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo socio sanitario di valorizzazione e assistenza alla persona e della tutela dei diritti civili a favore delle persone svantaggiate. L'associazione persegue il proprio scopo anche attraverso rapporti con gli organi nazionali, regionali, provinciali, locali e con i enti pubblici e privati operanti nel settore della disabilità. Promuove e partecipa ad iniziative in ambito amministrativo, giudiziario ed extra giudiziario a tutela dei singoli disabili e delle loro famiglie. Promuove e partecipa ad iniziative di ricerca in ambito nazionale ed internazionale. Promuove e sollecita la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità in genere. Assume in ogni sede la rappresentanza e la tutela delle persone svantaggiate.

**ART. 6**  
(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

**ART. 7**  
(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
4. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, entro il 31 ottobre, secondo l'importo annualmente stabilito.

**ART. 8**  
(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, dall'organo direttivo con voto segreto. E' ammessa la possibilità d'appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

**ART. 9**  
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
  - Assemblea dei soci
  - Consiglio direttivo
  - Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

**ART. 10**  
(L'assemblea )

1. L'assemblea è composta di tutti gli aderenti all'organizzazione in regola con il pagamento della quota associativa ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
7. L'assemblea delibera l'ammontare della quota associativa annuale.

**ART. 11**  
(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. L'assemblea è convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

**ART. 12**  
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni d'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**ART. 13**  
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**ART. 14**  
(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e d'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
2. Il consiglio direttivo è composto da 10 membri eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili. Ogni membro dimissionario può essere sostituito.
3. Il consiglio direttivo nomina fra i suoi membri il Vicepresidente ed il Tesoriere.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito, quando è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il consiglio direttivo è composto da 6 membri più il presidente.
6. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea.

**ART. 15**  
(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo ed è rieleggibile, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.
5. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 16**  
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi di privati;
  - c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) contributi di organismi internazionali;
  - e) donazioni e lasciti testamentari;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
  - h) ogni altro tipo d'entrate ammesse dalla Legge 266/91.

## **ART. 17**

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

## **ART. 18**

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART. 19**

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

## **ART. 20**

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio d'ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative l'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e d'entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Tesoriere e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 11 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 21**  
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità d'attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia d'ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 22**  
(Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 23**  
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

**ART. 24**  
(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 25**  
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

## **ART. 26**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

## **ART. 27**

(Disposizioni finali)

1. Per qualunque controversia o vertenza viene eletto competente il Foro di Treviso.
2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.